



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 28 DEL 20-07-2020

OGGETTO:
VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE IN LOCALITÀ SAN PAOLO (ART. 26 DELLA L.R. 34/1992) - ADOZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di luglio alle ore 21:00, nella Sala Riunioni Contram Via Le Mosse, 19 – sede provvisoria del Comune di Camerino - si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	A	Nalli Antonella	P
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo
Ortolani Maria Giulia
Lucarelli Roberto

Architetto Barbara Mattei: la proposta di variante al PRG in località San Paolo è attuata ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 34 del 1992 e consiste nella trasformazione di una porzione pari a circa 800 metri quadri di un piccolo appezzamento di terreno di proprietà della società Jale srl che complessivamente misura 1400 metri quadri circa ed è attualmente destinata a verde attrezzato, a giardino e parco giochi normato dall'articolo 13 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente in una zona a destinazione residenziale di completamento, cosiddetta zona B, o meglio sottozona B1, e normata dall'articolo 23 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente. La variante parziale urbanistica che è stata proposta persegue e promuove i criteri di sostenibilità delle trasformazioni urbane favorendo l'ordinato sviluppo del territorio ed il miglioramento della qualità ambientale ed urbanistica. In particolare la localizzazione del nuovo insediamento residenziale, rapportato con quelli esistenti, favorisce operazioni di recupero integrato della qualità insediativa con l'obiettivo di riqualificare un quartiere periferico in coerenza con le morfologie del contesto ambientale e con i principi insediativi consolidati e proponendo sistemazioni a verde interno al costruito. Nel contempo il nuovo insediamento residenziale a margine del costruito evita di pregiudicare visuali panoramiche percepite dall'interno e dall'esterno dell'area di intervento. Queste considerazioni sono frutto di uno studio rappresentato dal rapporto preliminare che è stato presentato dal proponente al comune il quale lo ha inviato alla provincia in base al quale la variante è stata ritenuta esclusa dalla verifica di assoggettabilità a VAS ed è inoltre lo studio che ha considerato anche il rispetto dei piani sovraordinati in particolare il piano paesistico ambientale regionale, il piano territoriale di Coordinamento Provinciale e il piano per l'assetto idrogeologico e il piano comunale di zonizzazione acustica. Si tratta veramente di una piccola variazione, si parla di 800 metri quadrati che attualmente sono destinati a verde attrezzato e che il proprietario ha chiesto di convertire in zona edificabile per una cubatura totale di 1080 metri cubi. La variante rispetta anche quelli che sono i principi del decreto legislativo 1444 del 1968 ovvero rispetta tutti gli standard urbanistici perché è dotata di un piccolo parcheggio pubblico, di una zona di 800 metri quadrati da edificare e di restanti 620 circa metri quadrati destinati a zona con vincolo a verde parco quindi diciamo che di quei 1400 metri quadri la gran parte rimane comunque a verde privato curato dal proprietario”.

Consigliere Roberto Lucarelli: “Vorrei conoscere le motivazioni politiche per cui presentiamo oggi questa variante”.

Il Sindaco Presidente: “C’è un’istanza di un cittadino e questa amministrazione cerca di provvedere, chiaramente valutando le condizioni giuridiche poste a fondamento della domanda”.

Consigliere Roberto Lucarelli: “Tecnicamente tutto è possibile. Allora oggi diciamo che nel momento in cui a Camerino tecnicamente è possibile faremo tutte le varianti di cui ce ne sarà bisogno. Non entro nel merito delle situazioni ma ci siamo capiti più che bene. Questa variante è da tanto tempo che gira negli uffici comunali, non è da ieri. Oggi noi andiamo a trasformare nella sostanza un'area che era destinata a giardino pubblico e quindi era sottoposta a vincolo di esproprio in zona B1 e quindi in zona di completamento residenziale e la restante parte del lotto la andiamo a destinare a verde privato quindi di proprietà del proprietario. Gli standard di verde verranno monetizzati e il comune avrà un parcheggio delle dimensioni di 16,62 metri quadrati cioè un posto macchina, poco più. Quindi il comune su tutta questa variante si troverà un posto macchina lungo via Vincenzo Ottaviani. Io questa variante me la ricordo, l'architetto pure se la ricorda, e mi sembra di ricordare che era stato previsto, almeno quando c'ero

io, che il privato avrebbe convenzionato questa variante con la realizzazione di un marciapiede lungo tutta via Ottaviani. Vorrei capire che fine ha fatto il marciapiede”.

Architetto Barbara Mattei: “Nella proposta di delibera è indicato che c'è necessità di costruire residenze e alloggi perché la gente a causa del terremoto ha perso momentaneamente la propria abitazione quindi c'è bisogno di costruire. Per quanto riguarda il discorso del marciapiede era un discorso che si era creato con la vecchia amministrazione ma non è la condizione sine qua non affinché questa proposta non debba essere accolta e comunque devo aggiungere che rispetta gli standard urbanistici e non va a togliere niente a quelli che sono gli standard generali di tutto il PRG. Si vanno a togliere 800 metri quadrati in una zona abbastanza degradata, non c'è un incremento urbanistico tale da sconvolgere il piano regolatore e nel contempo l'eliminazione di questa piccola parte di terreno da edificare nulla toglie agli spazi di cui è dotato il comune e che il comune ha a disposizione e che ha anche sfruttato ultimamente”.

Consigliere Roberto Lucarelli: Io non entravo nel merito, tecnicamente sicuramente si tiene ma non è vero che non andiamo a togliere agli standard del comune. Sindaco, le varianti nel momento in cui sono tecnicamente fattibili possono essere accolte. Fino a un anno fa c'era la possibilità di dotare la comunità di un'opera perché era previsto il marciapiede lungo via Ottaviani che era una dotazione di cui ne avrebbe beneficiato l'intera comunità e se un anno fa chi proponeva questa variante era d'accordo a realizzare, a convenzionare quest'opera, immagino che le condizioni ancora oggi ci siano perché diversamente sarebbe un mero cambio di destinazione d'uso da verde pubblico a residenza senza che la comunità ne benefici. L'invito che faccio io Sindaco, se volete lo accogliete diversamente il nostro voto sarà contrario, è di ritirare questa delibera e di parlare con la proprietà per verificare se oggi ci sono ancora gli estremi per realizzare un'opera di cui beneficerebbero tutti”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Camerino è dotato di un Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 03/09/1998 e delibera Giunta Provinciale di Macerata n. 148 del 04/05/1999;

- come è noto il terremoto del 24/08/2016 e seguenti hanno provocato gravissimi danni nel Centro Italia, ed in particolare il Comune di Camerino è stato colpito da una sequenza sismica con eventi di magnitudo tale da devastare i suoi centri abitati con crolli diffusi degli edifici;

- il sig. Casaroli Silvano di Camerino, in qualità di amministratore unico della Società “JA.LE.SRL” con sede a Camerino, P.I.: 01450900434, proprietaria del terreno sito in località San Paolo, foglio 34, part.lla 497 e 498, ha presentato istanza, assunta al protocollo con n. 13354 del 04/07/2019, per l'approvazione della “Variante parziale al P.R.G. in Loc. San Paolo (art. 26, L.R. 34/92)” da attuarsi con le procedure di cui all'art. 26 della Legge Regionale n. 34/1992 e s.m.i., corredata dai seguenti elaborati a firma dell'ing. Clauco Clementi, iscritto all'ordine degli ingegneri di Macerata al n. 210:

a) Tav. E.U.: Elaborato Unico;

e dalla:

- I. Relazione geologica con verifica di compatibilità idraulica a firma del dott. Geol. Gian Luca Faustini;
- II. Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali a firma del dott. Geol. Gian Luca Faustini;

- la variante proposta, denominata “VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. in Località San Paolo (art. 26, L.R. 34/92)” consiste nella trasformazione di una porzione, pari a ca. mq. 800, di un piccolo appezzamento di terreno di proprietà della Società “JA.LE.SRL” di complessivi mq. 1.400,00 ca, destinato attualmente a verde attrezzato a giardino e parco giochi, di cui all’art.13 delle NTA del PRG vigente, in una zona a destinazione residenziale di completamento (B), sottozona B1, di cui all’art. 23 delle citate NTA del vigente PRG;

- la variante parziale urbanistica proposta persegue e promuove i criteri di sostenibilità delle trasformazioni urbane, favorendo l’ordinato sviluppo del territorio e il miglioramento della qualità ambientale e urbanistica. In particolare, la localizzazione del nuovo insediamento residenziale rapportato con quelli esistenti, favorisce operazioni di recupero integrato della qualità insediativa con l’obiettivo di riqualificare un quartiere periferico, in coerenza con le morfologie del contesto ambientale e con i principi insediativi consolidati, proponendo sistemazioni a verde interne al costruito. Nel contempo il nuovo insediamento residenziale a margine del costruito evita di pregiudicare visuali panoramiche percepite dall’interno e dall’esterno dell’area di intervento;

- ai fini della procedura per la Valutazione Ambientale strategica, di cui all’art. 12 del D. Lgs 152/2006, è stato redatto apposito Rapporto Preliminare a firma dell’ing. Clauco Clementi, iscritto all’Albo degli ingegneri di Macerata al n. 210, inviato dal sig. Casaroli Silvano con nota assunta agli atti con prot. n. 3427 del 19/02/2019;

VISTA la determina dirigenziale n. 121 del 11/04/2019 della Provincia di Macerata, di cui si allega copia, con la quale la variante in questione è stata esclusa dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 04/08 condizionatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni per le motivazioni formulate nella stessa determina dirigenziale:

“1) nella variante vengano recepiti i pareri espressi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra richiamati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;

2) nella Prescrizione particolare per la variante San Paolo inserita all’art. 23 delle NTA di PRG vengano recepite le indicazioni progettuali indicate al paragrafo 1.3.2 del rapporto preliminare concernenti le opere di drenaggio e regimazione delle acque meteoriche;

3) Per la successiva procedura urbanistica:

a) venga acquisito dalla Regione Marche il parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e il parere di compatibilità idraulica di cui alla L.R. 22/2011 e al Titolo II della DRG 53/2014;

b) venga chiarito se il volume di 1.080 mc considerato nella verifica degli standard di cui al DM 1444/68 è da considerarsi prescrittivo. In tal caso tale limite volumetrico venga inserito nella Prescrizione particolare proposta per la variante. Diversamente la verifica degli standard va rielaborata in base alla massima capacità edificatoria/insediativa della zona B1 e reperiti i relativi spazi a parcheggio pubblico.

4) Venga predisposto un elaborato ricognitivo che descriva in quale modo sono state recepite all'interno della variante urbanistica tutte le prescrizioni impartite con il presente atto, comprese quelle degli SCA.

Si precisa altresì che in questa fase sono stati valutati principalmente i possibili impatti ambientali e la rispondenza tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché la coerenza tra gli obiettivi e le azioni di Piano. In sede di espressione del parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della LR 34/1992 e s.m.i., ci si riserva di impartire ulteriori prescrizioni legate al rispetto della legislazione in materia ambientale.”

PRESO ATTO che la variante proposta è stata opportunamente adeguata alle prescrizioni impartite dalla Provincia di Macerata con la suddetta determina dirigenziale n. 121 del 11/04/2019 di cui si ha evidenza nell'elaborato unico (capitolo n. 8 “RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 DEL 26/02/2018 DAL SETTORE TERRITORIO-AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI MACERATA”) trasmesso con nota prot. n. 13354 del 04/07/2019;

VISTI i seguenti pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) in sede di procedura di verifica di esclusione a VAS:

- il parere favorevole con indicazioni dell'ASUR AVT 3 di Camerino, trasmesso con nota prot. n. 24214/DP/SISP del 04/03/2019, assunta agli atti con prot. n. 4454 del 04/03/2019 e di cui si allega copia;
- il parere favorevole con *prescrizioni* dell'ASSM SpA Tolentino, trasmesso con nota prot. n. 1542 del 11/03/2019, assunta agli atti con prot. n. 9337 del 21/04/2020 e di cui si allega copia;
- il parere favorevole con prescrizioni dell'AATO 3 Marche Centro, trasmesso con nota prot. n. 342 del 22/03/2019, assunta agli atti con prot. n. 5813 del 22/03/2019 e di cui si allega copia;

VISTO, inoltre, il parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. e le valutazioni in ordine alla compatibilità idraulica (art. 10 della L.R. 22/2011) espressi dalla REGIONE MARCHE – Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - PF: Tutela del territorio di Macerata, con nota assunta agli atti con prot. n. 1495 del 21/01/2019, di cui si allega copia, con le seguenti prescrizioni:

“Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01, per la Variante parziale al PRG in Località San Paolo, trasmessa dal Comune di Camerino, con le seguenti prescrizioni:

- a) *prima di ogni intervento edificatorio, dovranno essere effettuati dettagliati studi geologici e geotecnici, con indagini geognostiche e prove di laboratorio idonee a caratterizzare puntualmente la stratigrafia e fornire al progettista i parametri geotecnici necessari per le verifiche/analisi previste dalle Norme Tecniche delle Costruzioni approvate con DM 17/01/2018; tali studi geologici-geotecnici dovranno definire esplicitamente eventuali limitazioni progettuali ed indicare, se necessario, accorgimenti costruttivi;*
- b) *gli sbancamenti potranno essere effettuati solo a seguito di specifica verifica di stabilità anche a breve termine, tenendo conto della presenza di manufatti residenziali esistenti. Gli sbancamenti dovranno essere minimi necessari garantendo anche in corso d'opera tutto l'intorno del cantiere;*

c) eventuali opere di contenimento a lungo termine, dovranno prevedere fondazioni intestate nel substrato inalterato onde evitare che sovraccarichi indotti su terreni non idonei che possano compromettere la stabilità dell'area;

d) ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, il tecnico incaricato dovrà valutare l'applicabilità dell'approccio semplificato (parag. 3.2.2 NTC 2018) oppure la necessità di effettuare la Risposta Sismica Locale; tali valutazioni dovranno comunque tenere conto dei risultati della microzonazione sismica di terzo livello del Comune di Camerino;

e) in sede di progettazione definitiva dovranno essere progettate tutte le opere per la regimazione delle acque meteoriche, tenendo conto di quanto dettato dalla LR 22/2011 e della DGR 53/2014 sul mantenimento dell'invarianza idraulica della trasformazione in relazione alle nuove superfici impermeabili e semipermeabili.

In riferimento agli aspetti sulla verifica di compatibilità idraulica di cui all'art.10 della L.R.

22/2011 e della DGR 53/2014,

considerato che,

come si evince dagli elaborati tecnici redatti per la Verifica di Compatibilità Idraulica preliminare dal dott. geol. Gian Luca Faustini:

- “.....area non è posta in prossimità né di fossi né di corsi d'acqua di qualsiasi genere”;
- “Pertanto in base a quanto sopra riportato possiamo affermare che non esistono le possibilità perché si possano verificare eventi di sovralluvionamento nell'area oggetto di intervento”

Si concorda con il livello di approfondimento dell'analisi scelto in conformità al Titolo II, paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni

tecnico-pratiche allegare alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014.

Tutto ciò premesso,

concordando con le valutazioni effettuate in sede di verifica della compatibilità idraulica, si ritiene che la Variante parziale al PRG in Località San Paolo di che trattasi, sia compatibile con le caratteristiche idrauliche dell'area.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tali prescrizione è di competenza del Comune, Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.”

PRESO ATTO che questo ufficio, in sede di rilascio del titolo abilitativo, dovrà verificare il rispetto di quanto sopra considerato e contenuto nella nota, allegata al presente atto, della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del territorio di Macerata prot. n., assunta agli atti con prot. n. 1495 del 21/01/2019 e che le valutazioni in quest'ultima contenute dovranno essere allegare all'atto di approvazione dello strumento attuativo;

VERIFICATO che la variante soddisfa le disposizioni di cui al DM 1444/68;

VISTO che gli spazi destinati agli standard urbanistici sono talmente esegui da poter essere concretamente utilizzati, dovrà essere corrisposta dal richiedente al Comune di

Camerino una quota monetaria, che verrà quantificata dall'ufficio tecnico comunale, per compensare tali standard ad eccezione della superficie destinata al parcheggio pubblico per il quale è stato riservato uno spazio pari a mq. 16,62;

PRESO ATTO che:

- la parte del terreno pari a mq. 637,00, destinata attualmente a verde attrezzato a giardino e parco giochi (art.13 delle NTA del PRG vigente), sarà ricompresa nel lotto come verde privato ad eccezione di quella destinata a parcheggio pubblico, pari a mq. 16,62 per un totale di mq. 620,38 (mq. 637,00 – mq. 16,62);
- nella zona residenziale di completamento, oggetto della presente variante, il Piano sarà attuato per intervento diretto secondo gli indici relativi alla sottozona specifica (B1);
- l'area oggetto di variante sarà così suddivisa:
 1. mq. 800,00 destinati a ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (B) - SOTTOZONA B1 di cui all'art.23 delle vigenti NTA del PRG;
 2. mq. 620,38 destinati a ZONE VINCOLATE A VERDE E PARCO PRIVATI di cui all'art. 34 delle vigenti NTA del PRG;
 3. mq. 16,62 destinati a parcheggio pubblico di cui all'art. 12 delle vigenti NTA del PRG;

VISTA E VALUTATA positivamente la variante parziale al PRG di che trattasi alle seguenti prescrizioni:

- siano rispettati tutti i pareri espressi dagli Enti competenti;
- prima dell'acquisizione dell'atto abilitativo dovrà essere sottoscritta apposita convenzione al fine di regolamentare le modalità di pagamento degli standard urbanistici da monetizzare e di cessione al Comune dell'area destinata a parcheggio pubblico;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'adozione della "Variante parziale al PRG in località San Paolo (art. 26 della L.R. 34/1992)" ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992, consistente nella trasformazione di una porzione, pari a ca. mq. 800, di un piccolo appezzamento di terreno di proprietà della Società "JA.LE.SRL" di complessivi mq. 1.400,00 ca, destinato attualmente a verde attrezzato a giardino e parco giochi, di cui all'art.13 delle NTA del PRG vigente, in una zona a destinazione residenziale di completamento (B), sottozona B1, di cui all'art. 23 delle citate NTA del vigente PRG;

VISTI E RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il P.R.G. vigente;
- il DPR 380/01 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- il vigente Statuto comunale, il vigente regolamento di contabilità, il vigente regolamento dei contratti;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione (Dott. Giuliano Barboni) sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, in quanto non vi sono spese derivanti dall'adozione della presente delibera;

VISTO il parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, espresso dal responsabile del Settore 4^ - Urbanistica - Edilizia, arch. Barbara Mattei;

Eseguita la votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti	n.	12
consiglieri assenti	n.	1 (Fanelli)
voti favorevoli	n.	8
voti contrari	n.	4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli e Falcioni)

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di adottare ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i. la "Variante parziale al PRG in località San Paolo (art. 26 della L.R. 34/1992)" consistente nella trasformazione di una porzione, pari a ca. mq. 800, di un piccolo appezzamento di terreno di proprietà della Società "JA.LE.SRL" di complessivi mq. 1.400,00 ca, destinato attualmente a verde attrezzato a giardino e parco giochi, di cui all'art.13 delle NTA del PRG vigente, in una zona a destinazione residenziale di completamento (B), sottozona B1, di cui all'art. 23 delle citate NTA del vigente PRG, alle condizioni, prescrizioni ed indicazioni espresse dagli Enti di cui alla premessa e composta dai seguenti elaborati a firma dell'ing. Clauco Clementi, iscritto all'ordine degli ingegneri di Macerata al n. 210:

a) Tav. E.U.: Elaborato Unico;

e dalla:

- I. Relazione geologica con verifica di compatibilità idraulica a firma del dott. Geol. Gian Luca Faustini;
 - II. Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali a firma del dott. Geol. Gian Luca Faustini;
3. di dare atto che la variante in argomento è stata esclusa dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 04/08 condizionatamente alle prescrizioni specificate nella determina dirigenziale n. 121 del 11/04/2019 della Provincia di Macerata;
 4. di dare mandato agli uffici comunali competenti a porre in essere tutte le procedure necessarie per la variante urbanistica;
 5. di pubblicare la presente deliberazione nelle forme previste dal vigente statuto e della normativa vigente.

Inoltre stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione eseguita per alzata di mano che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti	n.	12
consiglieri assenti	n.	1 (Fanelli)
voti favorevoli	n.	8
voti contrari	n.	4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli e Falcioni)

DELIBERA

-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 20-07-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Barbara Mattei

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 25-08-20

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 25-08-20

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-07-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili